

n. 131/2025



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott.ssa Silvia Bianchi

Presidente relatore

dott. Carlo Azzolini

Giudice

dott.ssa Anna Battaglia

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che, con ricorso depositato in data 11.6.2025, il Commissario straordinario delle amministrazioni straordinarie Ver Cam s.r.l., Work Distribuzione s.r.l., Work Siderurgica s.r.l., Work Logistica s.r.l. e Work Distribuzione Italia s.r.l. ha chiesto la conversione della procedura in liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. 270/99;

rilevato che, nel ricorso, il Commissario straordinario ha fatto presente che dalle stesse relazioni trimestrali ex art. 61 D. Lgs. 270/99 era emersa la inattività delle cinque società, l'assenza di prospettive di risanamento e la perdita di valore economico;

rilevato che, sempre in ricorso, il Commissario straordinario ha aggiunto che le relazioni trimestrali evidenziavano saldi finanziari negativi;

considerato che si sono costituite in giudizio Ver Cam s.r.l., Work Distribuzione s.r.l., Work Siderurgica s.r.l., Work Logistica s.r.l. e Work Distribuzione Italia s.r.l. con memoria depositata il 22.7.2025, le quali hanno eccepito la inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione, dal momento che era stata presentata in data 22.7.2025 al Ministero istanza di nomina di un professionista indipendente per la predisposizione della relazione giurata funzionale alla presentazione di una domanda di concordato nell'amministrazione straordinaria Work Service Group s.p.a. e nelle amministrazioni straordinarie Ver Cam s.r.l., Work Distribuzione s.r.l., Work Siderurgica s.r.l., Work Logistica s.r.l. e Work Distribuzione Italia s.r.l. (doc. 1);

rilevato, con riferimento alla invocata inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione, che l'art. 78 co. 3 D. Lgs. 270/99, nell'indicare la disciplina applicabile al concordato proposto dall'imprenditore dichiarato insolvente o dal terzo nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, richiama le disposizioni dell'art. 214, secondo, terzo e quarto comma L.F. (ora art. 314 ccii);



ritenuto che, quindi, sia testualmente escluso il richiamo all'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii), contenuto nell'art. 214 co. 1 L.F. (ora art. 314 co. 1 ccii), con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata per il concordato nell'ambito del fallimento (ora liquidazione giudiziale);

richiamato estensivamente, sul punto, il parere *pro veritate* richiesto dal Commissario straordinario e reso l'1.9.2025, integralmente condiviso da questo Tribunale;

rilevato che, anche qualora volesse ritenersi, in conformità al ragionamento seguito dalla società resistente, che possa trovare applicazione nel caso qui in esame l'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii), non sia rinvenibile alcuna norma che consenta di procedere alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della richiesta di conversione nelle more di una eventuale nomina dell'esperto indipendente ai sensi dell'art. 124 co. 3 L.F. (ora art. 240 co. 3 ccii), potendosi prospettare una preferenza e una prevalenza per la soluzione concordataria, rispetto a quella liquidatoria, solamente dopo la autorizzazione del Ministero alla proposizione del concordato, previo parere del Commissario straordinario e sentito il Comitato di sorveglianza;

ritenuto, infatti, che la mera istanza di nomina dell'esperto, non accompagnata da qualsivoglia indicazione della struttura del proponendo concordato, non possa portare alla paralisi della conversione della amministrazione straordinaria, che ha già visto conclusa la sua fase conservativa e riorganizzativa, in una procedura liquidatoria;

rilevato che l'accoglimento della istanza di conversione non può portare alcun pregiudizio per l'imprenditore dichiarato insolvente, il quale, nell'ambito della liquidazione giudiziale, ben potrà presentare una proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. (ora art. 240 ccii);

ritenuto che non sussistano ragioni di incompatibilità alla nomina, quale curatore, del Commissario straordinario;

P.Q.M.

visto l'art. 73 co. 1 *bis* D. Lgs. 270/99, dichiara la conversione delle procedure di amministrazione straordinaria di Ver Cam s.r.l., Work Distribuzione s.r.l., Work Siderurgica s.r.l., Work Logistica s.r.l. e Work Distribuzione Italia s.r.l. in liquidazione giudiziale;

NOMINA

la dott.ssa Silvia Bianchi Delegato per la procedura e curatore l'avv. Francesco Grieco;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante delle società sottoposte a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Venezia, 9.10.2025

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Bianchi

